

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 5

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili

(b.u. 20 agosto 1996, n. 37)

Art. 1

Disciplina delle attività di volo alpino

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione dell'inquinamento acustico, sono vietati:

- a) l'atterraggio e il decollo nonché il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo di velivoli a motore nell'ambito dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree protette, nonché nel territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio; questa quota è ridotta della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all'altra;
- b) il decollo e l'atterraggio di velivoli a motore in tutte le zone del restante territorio provinciale site ad altitudine superiore ai 1.600 metri sul livello del mare;
- c) il sorvolo con velivoli a motore delle zone di cui alla lettera b) a quota inferiore a 300 metri dal suolo. Questa quota è ridotta della metà nel caso di superamento di una dorsale, di passi o di creste per il passaggio da una valle all'altra.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai voli effettuati per servizi di interesse pubblico ovvero dalle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso o per servizi di manutenzione degli impianti di telecomunicazione (ripetitori radio TV).

3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano inoltre ai voli effettuati per necessità di trasporto di materiali o di svolgimento di servizi a carattere igienico-sanitario e ambientale. In tali casi, il volo deve essere preventivamente segnalato al servizio parchi e foreste demaniali, ove siano interessati i territori di cui al comma 1, lettera a), ovvero al comune o ai comuni territorialmente interessati nelle altre ipotesi.

4. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettere b) e c), il servizio comunicazioni e trasporti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare l'effettuazione di voli di addestramento nell'ambito dell'attività di scuole o di associazioni aventi sede nella provincia di Trento. Ai fini dell'allenamento minimo di volo per il rilascio e il mantenimento dell'abilitazione al volo in montagna, l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

5. L'atterraggio, il decollo e il sorvolo con velivoli a motore nelle aree interessate dai divieti di cui al comma 1 per motivi di studio, di ricerca e di documentazione tecnico-scientifica sono soggetti ad autorizzazione del servizio comunicazioni e trasporti.

6. È vietato su tutto il territorio provinciale il trasporto di sciatori con velivoli a motore per la pratica di eliski.

7. Le manifestazioni di aeromodellismo sono autorizzate dal comune territorialmente interessato, in osservanza della disciplina provinciale concernente la prevenzione dall'inquinamento acustico ⁽¹⁾.

Art. 1.1

Utilizzo dell'elicottero per il trasporto passeggeri

1. Per favorire l'impiego dell'elicottero per finalità di trasporto passeggeri la Provincia

è autorizzata a stipulare intese con gli enti e le autorità competenti al fine di individuare appositi corridoi per il volo a bassa quota, anche per il collegamento con gli aeroporti del Nord Italia e tra questi e le principali località turistiche del Trentino, tenendo conto di quanto previsto dalla legge provinciale recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" ⁽²⁾.

Art. 1 bis
Norma interpretativa

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per velivolo a motore qualsiasi macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro ⁽³⁾.

Art. 2
Vigilanza

1. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

- a) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali;
- b) il personale incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi;
- c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
- d) gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 3
Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni di questa legge si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

1 bis. In casi di recidiva specifica la sanzione amministrativa è raddoppiata.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione, previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al soggetto competente della Provincia nei casi di violazione dell'articolo 1, commi 1, 4 e 6, e al soggetto competente del comune nei casi di violazione dell'articolo 1, commi 3, 5 e 7.

4. Le somme riscosse sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti cui fanno capo gli organi indicati al comma 3 ⁽⁴⁾.

Art. 4
Norme finali

1. È abrogata la legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 (Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili).

2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 alle violazioni commesse durante il periodo di vigenza della predetta legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige.

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 81 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.
- (2) Articolo aggiunto dall'art. 81 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.
- (3) Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 81 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.